



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Roma (vedi intestazione digitale)

A

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 4402]
(cress@pec.minambiente.it)

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Società Winderg San Potito S.r.l.
(windergsanpotitosrl@pec.it)

Società Winderg S.r.l.
(winderg@pecgiambelli.it)

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class fasc. ABAP (GIADA) 34.19.04/20/2019-45.1

Allegati:

Oggetto: **ASCOLI SATRIANO (FG): Impianto eolico denominato "San Potito" di potenza pari a 34,50 MW, da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG), località "Torretta" e relative opere di connessione nel Comune di Deliceto (FG).** [ID_VIP 4402]

Procedura riferita alla VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006.


Proponente: Società Winderg S.r.l. (fino al 23/07/2019) – Società Winderg San Potito S.r.l. (per conferimento ramo d'azienda dal 24/07/2019).

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare

29/07/2020 



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

29/07/2020 



VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

CONSIDERATO che la Società Winderg San Potito S.r.l. (allora Winderg S.r.l.) - con nota del 13/12/2018 (prot. n. DVA.R.U.I.002120.30/01/2019), integrata, relativamente a determinati aspetti procedurali, con nota del 14/01/2018 - ha presentato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per il rilascio, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA nonché dei seguenti titoli ambientali:


- autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923 e al DPR 616/1977;
- parere sulla compatibilità degli interventi con il Piano di assetto idrogeologico (PAI);

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito 'MATTM'), con successiva nota prot. DVA/2120 del 30/01/2019 ha comunicato ai soggetti abilitati al rilascio dei titoli ambientali richiesti l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web del progetto, dello Studio di impatto ambientale e della Sintesi non tecnica, informando i medesimi soggetti che dalla data di tale comunicazione decorreva il termine di 30 giorni per la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. 4633-P del 14/02/2019, la Scrivente ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di valutare (entro il 22/02/2019), per gli aspetti di competenza, la completezza della documentazione di cui sopra;

CONSIDERATO che, con nota n. DVA.R.U. 6900 del 18/03/2019, il medesimo MATTM, ricevute e trasmesse alla Società le richieste di integrazione documentale da parte della dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia e della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambiente – Sezione coordinamento dei servizi territoriali, dopo aver verificato la conformità della documentazione trasmessa a corredo della summenzionata istanza, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di cui trattasi ..." al proponente e ai soggetti abilitati al rilascio dei titoli ambientali richiesti;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. 9207 del 28/03/2019 (rettificata con nota prot. 10083-P del 04/04/2019), ha chiesto alla competente Soprintendenza ABAP e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

29/07/2020 



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. 13785 del 15/05/2019, ha comunicato al MATTM la necessità di acquisire dal Proponente alcune integrazioni relative agli aspetti di propria competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. DVA.R.U.13308 del 27/05/2020, il MATTM ha rappresentato alla Società proponente la necessità, rilevata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS con nota prot. n. 12513 del 17/05/2019, di integrare la documentazione progettuale pubblicata sulla propria piattaforma web, tenendo conto anche della richiesta di integrazioni prodotta dalla Scrivente con nota 13785-P del 15/05/2019;

CONSIDERATO che, la ditta proponente ha trasmesso, in data 12/08/2019, la documentazione integrativa, dopo aver ottenuto dal MATTM (nota prot. DVA.R.U. n. 15955 del 21/06/2019) la proroga di sessanta giorni per la consegna delle integrazioni (richiesta con nota del 19/06/2019);

VISTA la nota prot. n. 3345 del 22/03/2019, con la quale la Regione Puglia ha chiesto alle Amministrazioni e agli Enti interessati dall'intervento il proprio parere di competenza;

RILEVATO che, in risposta a tale nota della Regione e alla nota del MATTM di cui sopra (prot. DVA/2120 del 30/01/2019):

- con nota prot. A00_AFF_GEN 00002659 del 04/03/2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia comunicava di subordinare il rilascio del proprio parere alla redazione da parte del proponente di approfondimenti tecnico-progettuali geologici e geotecnici;
- successivamente, con nota prot. DAM Puglia registro protocollo 2019 n. 4679 del 10/04/2019, la medesima Autorità, acquisita la documentazione tecnica integrativa richiesta, esprimeva parere di compatibilità positivo con prescrizioni;
- con nota prot. 0025411 del 04/02/2019 l'ARPA Puglia – DAP di Foggia, sollevando possibili criticità in riferimento all'impatto acustico, subordinava la propria valutazione alla trasmissione, da parte del richiedente, di relativa documentazione tecnica;

CONSIDERATO che in data 11/04/2019 si è tenuta presso il MATTM la prima riunione, convocata con nota n. CTVA-2019-1320 del 05/04/2019 tra il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, il Proponente e il MiBACT, rappresentato dal Responsabile del Procedimento in argomento;


CONSIDERATO che in data 27/05/2019, sulla pagina web dedicata del MATTM è stata pubblicata la documentazione integrativa inviata dalla società proponente;

CONSIDERATO che, con nota 24483-P del 09/09/2019, la Scrivente, ai sensi dell'art. 27, co. 6 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto alla Soprintendenza in indirizzo e ai Servizi II e III di questa Direzione generale il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché le integrazioni alla documentazione depositate dalla ditta proponente, con nota prot. n. 8046 del 30/09/2019, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale, che di seguito si riporta integralmente:

«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP - Servizio V del 09.09.2019 prot. 24483, acquisita in atti in data 10.09.2019 prot. 7494, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente ed alla luce del sopralluogo congiunto tenutosi in data 11.11.2019, si fornisce il parere di competenza.

L'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica prevede la realizzazione di:

29/07/2020 



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- ♦ n. 10 aerogeneratori di altezza totale di oltre 180 metri (A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10) e della potenza unitaria di 3,45 MW, per una potenza complessiva di 34,5 MW;
- ♦ la realizzazione della viabilità per l'accesso agli aerogeneratori e l'adeguamento di alcune strade esistenti;
- ♦ circa 9 Km circa di linea di vettoriamento a MT in cavo interrato alla cabina di consegna ed alla sottostazione.

Valutazione dell'impianto.

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto di quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico della Scheda d'Ambito "Monti Dauni" del Piano Paesaggistico PPTR che interessa l'area e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2), infine, per valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB.CC.


Si consideri quanto indicato dal D.M. del 10 Settembre 2010 – Allegato 4 – Punto 3 che impone di esaminare gli effetti visivi distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, nella fattispecie un'area avente buffer di circa 9,00 chilometri (50x180 metri).

L'impianto è proposto nella figura territoriale denominata Lucera e le Serre dei Monti Dauni, caratterizzata dal sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere. Si tratta di una successione di rilievi dai profili arrotondati e dall'andamento tipicamente collinare, intervallati da vallate ampie e poco profonde in cui scorrono i torrenti provenienti dal subappennino. I centri maggiori della figura si collocano sui rilievi delle serre che influenzano anche l'organizzazione dell'insediamento sparso. Lucera è posizionata su tre colli e domina verso est la piana del Tavoliere e verso ovest l'accesso ai rilievi dei Monti Dauni; anche i centri di Troia, sul crinale di una serra, Castelluccio de' Sauri e Ascoli Satriano sono ritmati dall'andamento morfologico. Assi stradali collegano i centri maggiori di questa figura da nord a sud, mentre gli assi disposti lungo i crinali delle serre li collegano ai centri dei Monti Dauni ad ovest. Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto). Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo. Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano verso la più mite e pianeggiante piana.

L'invariante rappresentata della distribuzione dei centri sui crinali, e dalla relativa articolazione dell'insediamento sparso, appare indebolita dalla tendenza alla creazione di frange di edificato attorno ai centri stessi che indebolisce la possibilità di lettura delle strutture di lunga durata; il sistema "a ventaglio" dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall'attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l'alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di eolici.

Compatibilità con indirizzi, direttive e prescrizioni di base della vigente pianificazione paesaggistica e ulteriori tutele.

Si rilevano alcune interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004 – art. 142, ed in particolare ad una parte del cavidotto che interessa l'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. C "corsi d'acqua pubblici" denominata "Fosso Traversa e Pozzo Pasciuscio".

29/07/2020 



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Inoltre, gli aerogeneratori sono localizzati in prossimità di aree ad elevata valenza ambientale e paesaggistica, tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004. Nello specifico:

- Il parco eolico è localizzato in un'area caratterizzata dalla presenza di aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C "Corsi d'acqua pubblici", denominati "Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano", "Fosso Traversa e Pozzo Pasciucio", "Torrente Carapelle e Calaggio";
- l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico è a meno di 1700 metri dal "Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata", area tutelate per legge ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M "Tratturi";
- L'impianto risulta ad una distanza di 500 metri dal vincolo Architettonico diretto Palazzo Reale (ARK0282) istituito ai sensi della L. 1089/1939 con Decreto del 02.04.1984;
- L'impianto risulta ad una distanza di 4,63 km dal vincolo Architettonico diretto Chiesa di Santa Maria del Popolo (ARK280) istituito ai sensi della L. 1089/1939 con Decreto del 18.10.1979;
- L'impianto risulta ad una distanza di 8,3 km dal vincolo Architettonico diretto Chiesa di Santa Maria della Consolazione (ARK0611) istituito ai sensi della L. 1089/1939 con Decreto del 18.10.1979;
- L'impianto eolico è localizzato a meno di 1700 metri dalla zona Boschi e Foreste ed aree contermini, tutelata ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. G;
- L'impianto eolico è localizzato a meno di 3200 metri dalla zona Archeologica denominata "Faragola" e sue aree contermini, tutelata ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M;
- L'impianto eolico è localizzato a meno di 3200 metri dalla zona Archeologica denominata "Ponte Romano" e sue aree contermini, tutelata ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M.

Si rileva, infine, che:


- l'impianto eolico è localizzato ad una distanza di 4,6 km circa dal centro abitato di Ascoli Satriano;
- L'impianto eolico è localizzato a meno di 1700 metri dalla zona Boschi e Foreste sue aree contermini, tutelata ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. G;
- l'impianto eolico è inserito in un'area nel cui bacino di visibilità di 10 km si rilevano numerosi impianti eolici e fotovoltaici già realizzati e/o autorizzati.

Conformità con le norme del Piano Paesaggistico Territoriale adottato (PPTR)

Considerato che con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR), si rappresenta quanto di seguito riportato.

L'impianto eolico è localizzato in prossimità di aree ad elevata valenza ambientale e paesaggistica:

- il parco eolico risulterebbe traguardabile dal Vincolo Archeologico Ponte Romano, di cui al Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M, in corrispondenza di una componente dei valori percettivi, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Strade a valenza paesaggistica" distante meno di 2100 m, per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA, nello specifico Strada Provinciale 105;

29/07/2020 



- l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C "Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano", "Fosso Traversa e Pozzo Pasciuscio", "Torrente Carapelle e Calaggio";
- il cavidotto interrato interessa l'area annoverata tra i Beni Paesaggistici del PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", nello specifico "Fosso Traversa e Pozzo Pasciuscio", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;
- l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come una componenti culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, nello specifico Chiesa di Santa Maria Del Popolo, Madonna di Pompei, Palazzo Reale, Posta dei Porcili, Posta di Torre San Petito, Masseria Giarnera Grande, Masseria Muscielle, Masseria Torretta di Boffi, Masseria Porcile Piccolo, Tenuta Palazzo d'Ascoli, Masseria Risega, Masseria Catenaccio, Masseria Posticchio.

Valutando gli impianti nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inseriscono e attraverso l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, questo Servizio **ritiene di non poter esprimere parere favorevole** per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR in quanto l'impianto, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con le Linee Guida 4.4.1 del PPTR e con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5.3 (Tavoliere) – Sezione C2 dello stesso.

Infatti, inserendosi in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica ("Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano", "Fosso Traversa e Pozzo Pasciuscio", "Torrente Carapelle e Calaggio"), da tratturi della transumanza (Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata), dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa (nello specifico Chiesa di Santa Maria Del Popolo, Madonna di Pompei, Palazzo Reale, Posta dei Porcili, Posta di Torre San Petito, Masseria Giarnera Grande, Masseria Muscielle, Masseria Torretta di Boffi, Masseria Porcile Piccolo, Tenuta Palazzo d'Ascoli, Masseria Risega, Masseria Catenaccio, Masseria Posticchio), segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturale individuati dal PPTR, la realizzazione degli aerogeneratori in tale area, determinerebbe un'alterazione delle visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei con visuali, significativi elementi di disturbo, come risulta evidente nelle fotosimulazioni elaborate dalla società proponente (cfr. elaborato D_5 pagg. 13, 21, 22, 26). Tale disturbo visuale risulta presente anche da chi percorre in entrambi i sensi di marcia le strade SP 104 e SP 109 (strade a Valenza Paesaggistica del PPTR).

La realizzazione di ulteriori aerogeneratori in un'area già fortemente "snaturata", che conta già centinaia di aerogeneratori (cfr. elaborato D_4_a_1 e D_4_2), aggraverebbe la percezione del territorio da diversi importanti beni paesaggistici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004. In particolare introdurrebbe elementi di disturbo particolarmente impattanti con un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti nelle prospettive e nelle visuali panoramiche, percepibili dalle seguenti aree:

- Beni Paesaggistici corsi d'acqua pubblica - Torrente Carapelle e Calaggio - lettera C del D.Lgs 42/2004;
- Beni Paesaggistici Boschi e Foreste - lettera G del D.Lgs 42/2004;

29/07/2020 JS



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- *Beni Paesaggistici Vincolo Archeologico Ponte Romano, lettera M del D.Lgs 42/2004.*
Si evidenzia, infine, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr D.G.R. 2122/2012 - Aspetti tecnici e di dettaglio emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014). La realizzazione di 10 aerogeneratori, alti 180 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, interferente con le invarianti strutturali che identificano la Figura Territoriale 3.5/ Lucera e le serre dei Monti Dauni (cfr PPTR - Schede d'ambito Sezione B).




Immagine 1 – Inquadramento territoriale e vincolistica del PPTR.

*Per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, facendo seguito all'analisi della carta di rischio archeologico acquisita dalla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, la Scrivente rileva forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.*

Si precisa che la gran parte delle aree interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche

29/07/2020 



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

nell'area, pur essendo i risultati fortemente condizionati dalle condizioni di visibilità dei suoli che sono risultate nulle o scarse nelle aree di realizzazione dei seguenti n. 4 aerogeneratori (A2, A3, A4 e A7) sui 10 in progetto non consentendo di valutare compiutamente l'impatto dell'opera in progetto sui beni archeologici.

In dettaglio, per quanto attiene la wind farm, l'aerogeneratore A2 presenta una interferenza diretta con la UT1, caratterizzata da ceramica d'impasto, grumi di concotto ed industria litica, riferibile ad un insediamento dell'Età dei Metalli. L'aerogeneratore A4 presenta una interferenza diretta con la UT2 con presenza di laterizi e riferibile ad un insediamento rurale di età romana e con un villaggio neolitico noto da foto interpretazione (scheda n. 4) e contiguo a tracce di centuriazione di età romana, già note in letteratura da foto interpretazione (scheda n. 1). L'aerogeneratore A5 presenta una interferenza con un villaggio neolitico noto da foto interpretazione e tracce di centuriazione di età romana, già note in letteratura da foto interpretazione (schede n. 1-3). L'aerogeneratore A10 presenta una interferenza diretta con la UT3 con presenza di laterizi e riferibile ad un insediamento rurale di età romana e la strada di servizio al parco, da realizzarsi a NE di esso è contigua a due villaggi neolitici individuati da foto interpretazione (schede n. 5-6).

Puntuali sono poi le criticità inerenti il percorso del cavidotto di connessione alla stazione elettrica in agro di Deliceto che attraversa le loc. di Pozzo Pascuccio e Piana di Amendola, caratterizzate dalla presenza rispettivamente di una villa di età romana e da nuclei di sepolture di età romana-tardoantica. Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 10 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,45 MW di altezza complessiva pari a 180 mt. contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza.

Questa Soprintendenza pertanto esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela.

CONSIDERATO che il Comitato Regionale per la VIA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, nella seduta del 12/11/2019 (prot. n. AOO_089_13870 del 12/11/2019), esaminata tutta la documentazione pubblicata sul portale del MATTM, comprensiva delle integrazioni prodotte dal Proponente, esprime parere non favorevole di compatibilità ambientale del progetto dell'impianto eolico in esame;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, tenuto conto delle posizioni espresse dagli Enti territoriali competenti di sopra riportate, con Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 202 del 25/02/2020 ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto;

PRESO ATTO delle controdeduzioni al parere della Regione Puglia, formulate dalla Società Winderg S.r.l. in data 15/06/2020 e acquisite agli atti del MATTM con nota DVA/48053 del 24/06/2020;

CONSIDERATO che la Società Winderg s.r.l., con nota prot. del 12/08/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pubblicata dal MATTM, con nuovo avviso al pubblico, sulla piattaforma web dedicata;

CONSIDERATO che la DG ABAP, con nota prot. n. 24483-P del 09/09/2019, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla Società Winderg s.r.l. e pubblicate sulla piattaforma

29/07/2020 *SB*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

web del MATTM, fornendo poi definitive valutazioni sul progetto di cui trattasi, alla luce della documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATO che, su convocazione del MATTM (CTVA-2019-3671 del 30/09/2019), in data 04/10/2019 si è tenuta presso la sede del MATTM la seconda riunione tra il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, il Proponente e il MiBACT, rappresentato dal Responsabile del Procedimento in argomento;

VISTO che con nota 29220 del 07/11/2019 il MATTM ha informato la Scrivente dell'avvenuto cambio di titolarità del procedimento, che, per conferimento di ramo di azienda, a partire dal 24/07/2019, è passato dalla Winderg s.r.l. alla Winderg San Potito s.r.l.;

CONSIDERATO che in data 11 novembre 2019 si è tenuto un sopralluogo sull'area oggetto d'intervento, convocato dalla CTVA del MATTM con nota n. 4070 del 25/10/2019, al quale hanno partecipato rappresentanti delegati del MiBACT (di questa Direzione generale e della competente Soprintendenza), del MATTM e della Società proponente;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, alla luce del sopralluogo congiunto tenutosi in data 11 novembre 2019, con nota prot. n. 10596 del 17/12/2019 ha confermato le valutazioni negative espresse nel precedente parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 11152-I del 7663 del 27/02/2020, concordando, per gli aspetti di competenza, con quanto espresso dalla Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«Si fa seguito alla nota di codesto Servizio, prot. n. 24483 del 9.9.2019, nonché alle note prot. nn. 8046 del 30.9.2019 e 10596 del 17.12.2019 con cui la competente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") trasmette il proprio parere in merito ai lavori in oggetto.

Lo scrivente Servizio, visti i citati pareri ed esaminata la documentazione progettuale comprensiva della Carta Archeologica del Rischio pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, comunica quanto segue per quanto di competenza.

Come riportato nel parere della Soprintendenza, il parco eolico si inserisce "in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale". Gli esiti delle ricognizioni eseguite in occasione della redazione della Carta Archeologica hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando "puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area". In proposito, la Soprintendenza rileva che i dati emersi risultano comunque parziali in quanto, nelle aree di realizzazione di n. 4 aerogeneratori sui 10 in progetto (impianti A2, A3, A4 e A7), le condizioni di visibilità dei suoli nel corso delle citate ricognizioni sono risultate nulle o scarse, non consentendo di esprimere una valutazione compiuta dell'impatto dell'opera in progetto sui beni archeologici.

In considerazione, inoltre, delle interferenze dirette tra alcuni generatori da progetto e rinvenimenti archeologici già noti in letteratura e da fotointerpretazione, come dettagliatamente illustrato dalla Soprintendenza nelle note sopra citate, e delle criticità inerenti il percorso del cavidotto di connessione alla stazione elettrica in agro di Deliceto "che attraversa le loc. di Pozzo Pascuccio e

29/07/2020 *SB*



Piana di Amendola, caratterizzate dalla presenza rispettivamente di una villa di età romana e da nuclei di sepolture di età romana-tardoantica”, si concorsa con il parere formulato dalla Soprintendenza, che ritiene la costruzione del parco eolico “pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico [...] sia pur conservato in subsidenza” ed esprime parere negativo alla realizzazione dell’impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela”».

VISTA la nota prot. 38607 del 26/05/2020 con cui il MATTM ha informato la Scrivente che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale si è espressa relativamente al progetto in argomento con parere positivo con prescrizioni n. 3285 del 28/02/2020, chiedendo contestualmente a questo Ministero l’espressione del parere di competenza, al fine di procedere alla predisposizione del provvedimento di VIA;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, conclusa l’attività istruttoria, per quanto riguarda i profili di propria competenza, con nota 10301-P del 17/03/2020, ha comunicato alla Società Winderg San Potito S.r.l., ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto, che qui si ribadiscono e confermano, concedendo 10 giorni per l’eventuale produzione di osservazioni alla stessa da parte del proponente;

CONSIDERATO che, a seguito del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, entrato in vigore nello stesso giorno della nota, con cui i termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza sono stati prorogati al 15 aprile 2020 (art. 103, c. 1 e 5), codesta Società, evidenziando le difficoltà nella redazione delle osservazioni, connesse all’emergenza sanitaria in corso, ha chiesto e ottenuto di potersi avvalere di tale proroga;

CONSIDERATO che la Winderg San Potito s.r.l., avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all’art. 10-bis della legge 241/90, con nota del 30/04/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 13922-A del 04/05/2020, ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di compatibilità ambientale, comunicati, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/90, da questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 10301-P del 17/03/2020;

CONSIDERATO che la Scrivente, con prot. 14749-P del 12/05/2020 ha richiesto alla competente Soprintendenza e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di formulare, per gli aspetti di competenza, le controdeduzioni alle osservazioni del proponente;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 3943 del 20/05/2020, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, in riscontro alla suddetta nota, ha comunicato quanto segue:

«Si riscontra la nota di codesto Servizio V DG ABAP prot. 14749-P del 12.05.2020, acquisita in pari data ns prot. 3755, fornendo il seguente contributo istruttorio, per gli aspetti di competenza, alle osservazioni prodotte dalla Società Winderg San Potito s.r.l. ai sensi dell’art. 10-bis della legge n.241/90 trasmesse tramite pec del 30.04.2020.

In ordine alle osservazioni della Società di cui ai punti 1- 2- 3- 4, relative alla componente paesaggistica, questa Soprintendenza non può che ribadire quanto riportato nel parere endoprocedimentale prot. n. 10596 del 17.12.2019, parere formulato anche alla luce del sopralluogo congiunto esperito in data 11.11.2019.

Si conferma la criticità del parco eolico in relazione alla sua prossimità sia ad aree ad elevata valenza paesaggistica, tutelate ope legis ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettere c) [fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici], m) [zone di interesse archeologico], e g) [boschi] e art. 143, comma 1, lettera e) [strade a valenza paesaggistica; testimonianze della stratificazione insediativa; tratturi] del Dlgs

29/07/2020 



n.42/2004, sia a beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice (Palazzo Reale (ARK0282) istituito ai sensi del L.1089/1939 con Decreto del 02.04.1984; Chiesa di Santa Maria del Popolo (ARK0280); Chiesa di Santa Maria Della Consolazione (ARK0611).

A tale criticità si somma l'alterazione delle visuali panoramiche determinata dagli aerogeneratori di progetto che si porrebbero come significativi elementi di disturbo alla percezione dei luoghi, come risulta di tutta evidenza nelle fotosimulazioni elaborate dalla società proponente (cfr elaborato D_5 pagg. 13, 21, 22, 26). Tale disturbo visuale risulta presente anche da chi percorre in entrambi i sensi di marcia le strade SP 104 e SP 109 (Strade a Valenza Paesaggistica del PPTR).

In merito alle **osservazioni di carattere archeologico** di cui al punto 8, si sottolinea che nel merito la medesima Società conferma quanto già rilevato nel parere endoprocedimentale di questa Soprintendenza in relazione a:

- le opere non interessano aree sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica;
- le condizioni di visibilità dei suoli che sono risultate nulle o scarse nelle aree di realizzazione di 4 aerogeneratori (A2, A3, A4 e A7) sui 10 in progetto;
- l'individuazione di tre UT (UT1, 2, e 3) interferenti con tre aerogeneratori in progetto, rispettivamente A2, A4 e A10;
- l'interferenza dell'aerogeneratore A5 con "con un villaggio neolitico noto da foto interpretazione e tracce di centuriazione di età romana, già note in letteratura da foto interpretazione (schede n. 1-3)";
- la contiguità de "la strada di servizio al parco, da realizzarsi a NE di esso, a due villaggi neolitici individuati da foto interpretazione (schede n. 5-6)".

Nelle osservazioni al contempo **non** vengono invece citate altre criticità rilevate nel parere endoprocedimentale relativamente in particolare a:

- l'interferenza dell'aerogeneratore A4 anche "con un villaggio neolitico noto da foto interpretazione (scheda n. 4) e contiguo a tracce di centuriazione di età romana, già note in letteratura da foto interpretazione (scheda n. 1)".

Si ritiene altresì doveroso precisare che

- la valutazione della consistenza e datazione della UT3 attiene esclusivamente ad aspetti tecnico scientifici di competenza di questo Ufficio;
- la consistenza e datazione delle tracce da foto interpretazione, nell'area del Tavoliere tipicamente villaggi preistorici, maglie di centuriazione e viabilità di età romana, possono naturalmente essere verificati solo con indagini estensive che molto spesso ne hanno confermato le attribuzioni e ne hanno ulteriormente ampliato l'estensione, atteso anche che la riconoscibilità di tracce da fotointerpretazione è spesso condizionata da fattori legati al tipo di colture, all'umidità del terreno e dalle condizioni di illuminazione al momento della ripresa dei fotogrammi;
- la realizzazione del cavidotto su viabilità esistente non è motivo di esclusione di un rilevante impatto sulle evidenze del sottosuolo atteso che le loc. di Pozzo Pascuccio e Piana di Amendola, sono caratterizzate dalla presenza rispettivamente di una villa di età romana e da nuclei di sepolture di età romana-tardoantica, evidenze tipicamente presenti in forma diffusa nel paesaggio.

Si conferma pertanto la valutazione che la realizzazione del parco risulterebbe pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza, e che

tale impatto non potrebbe essere mitigato con l'eventuale attivazione di ulteriori indagini stratigrafiche e/o di attività di assistenza archeologica in corso d'opera.

Per quanto sopra espresso, si conferma la valutazione negativa alla realizzazione dell'impianto in esame risultando incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica e pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico».

CONSIDERATO che il Servizio II di questa Direzione generale, facendo seguito alla nota prot. 14749-P del 12/05/2020 di questa Direzione generale, ha comunicato le proprie controdeduzioni, con nota prot. n. 19621-I del 01/07/2020, che di seguito si trascrive integralmente:

«Si fa seguito alla nota prot. 14749 del 12/05/2020, con la quale codesto Servizio richiede allo scrivente di formulare le proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni presentate in data 30.04.2020 dalla Società Winderg avverso il preavviso di parere negativo di questa Direzione.

In relazione alle problematiche archeologiche di competenza, di cui al punto 8 della nota di Winderg S.r.l., vista anche la nota della SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. n. 3943 del 20 maggio u.s., si comunica quanto segue.

Nelle sue osservazioni la Proponente afferma:

- Come risulta immediatamente evidente dall'elaborato integrativo D.3.b.6, nessuna delle opere di progetto ricade in "zone di interesse archeologico" né in "aree a rischio archeologico" e non si comprende la ragione per cui il parere trascuri del tutto tale circostanza.

La verifica preventiva dell'interesse archeologico, normata all'interno del Codice Appalti ma la cui metodologia può essere applicata a tutti gli interventi che incidono profondamente su territorio e paesaggio, è stata introdotta proprio per quelle aree che, pur non essendo sottoposte ad un vincolo ex Parte II del Codice dei Beni culturali o ad un vincolo archeologico paesaggistico, sono indiziate, sulla base di dati precisi raccolti con le modalità di cui all'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, della presenza di depositi archeologici. Le aree per le quali è già avvenuta una dichiarazione di interesse sono infatti già tutelate e la presenza di beni archeologici, anche se al momento non visibili, è data per assodata.

Nelle osservazioni della Proponente si conviene inoltre che i suoli interessati da alcuni tratti del cavidotto e dall'installazione di 4 aerogeneratori presentavano, al momento delle indagini di superficie, una visibilità scarsa: non risulta quindi possibile effettuare una compiuta valutazione del rischio di intercettare, con le opere in progetto, depositi archeologici conservati nel sottosuolo.

- L'aerogeneratore A2 presenta un'interferenza diretta con la UT 1. Tuttavia, ..., la base dell'aerogeneratore A2 e la piazzola ricadono al di fuori dell'area di maggiore concentrazione di frammenti.

Al proposito si rammenta che la presenza di materiali in dispersione è un indicatore importante che non può essere trascurato e costituisce un forte indizio della presenza di una frequentazione antropica nella zona. Di conseguenza, anche se non vi è certezza della coincidenza perfetta fra area di dispersione e strutture/depositi archeologici sepolti, si può ritenere con un buon margine di sicurezza che nell'area siano presenti stratigrafie archeologiche che devono essere tutelate. Inoltre l'ampiezza di tali stratigrafie non corrisponde necessariamente all'area di dispersione che potrebbe risultare limitata rispetto alla reale grandezza del sito archeologico.

- "L'Unità Topografica UT2 è stata individuata a nord del punto d'installazione dell'aerogeneratore A4. ...non sussiste alcuna interferenza diretta con UT 2 che risulta localizzata sulla particella 2 del foglio catastale n.21 del comune di Ascoli. Infatti l'aerogeneratore A4 con la relativa piazzola ricadono sulla particella 1 dello stesso foglio catastale, né l'UT2 è interessata da altri interventi."

29/07/2020 



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Vale quanto osservato al punto precedente anche considerato che, come evidenziato dalla Figura 16 delle Osservazioni, la distanza fra la torre e l'area di dispersione risulta irrisoria. Per quanto affermato dalla Proponente in relazione all'impossibilità di valutare la consistenza e datazione della UT3 si sottolinea che, come riportato nel citato parere 3943/2020, tali considerazioni, strettamente tecnico-scientifiche, devono essere valutate sulla base di una molteplicità di aspetti propri della disciplina archeologica.

- "L'Unità Topografica UT 3...è caratterizzata dalla presenza di un accumulo ellittico di pietrame e laterizi, elementi concentrati nella parte mediana e settentrionale del campo, che non risultano datati ..., e, pertanto, la stessa UT è IN ALCUN MODO riferibile a un insediamento rurale di età romana."


Al proposito si ritiene opportuno sottolineare che, benché il materiale non consenta di determinare con sicurezza una datazione, da un lato l'esistenza di depositi archeologici in subsidenza è pressoché certa data la quantità di materiale rinvenuto in superficie, dall'altro nulla esclude che si tratti di un insediamento romano proprio perché la cronologia del sito è indeterminata.

Per quanto riguarda le anomalie rilevate da fotointerpretazione in corrispondenza dell'aerogeneratore 5, riferibili a capanne a tracce di centuriazione, così come quelle individuate in corrispondenza strada di servizio al parco, riferibili a villaggi neolitici, non appare rilevante l'assenza di dirette interferenze con le opere in progetto dal momento che tali dati devono considerarsi indicativi della presenza di strutture/depositi sepolti i cui limiti possono comunque non coincidere con quanto riconoscibile in superficie. Anche in questo caso poi si deve considerare che la distanza anomalie ed opere in progetto risulta irrisoria.

Infine a commento di quanto affermato dalla Società proponente riguardo la disponibilità ad effettuare saggi preventivi in corrispondenza delle aree interessate dagli aerogeneratori 2, 4, 5 e 10, si rammenta che come noto lo scavo archeologico per sua natura distrugge le stratigrafie e le correlazioni che costituiscono il contesto archeologico: anche se debitamente ed accuratamente documentate, le indagini comportano sempre una perdita di dati, specie nei casi in cui lo scavo non è realizzato per finalità di ricerca ma è condizionato dalla realizzazione di opere. In questo caso, infatti, la possibilità di scavare i contesti rinvenuti risulta fortemente limitata da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite».

CONSIDERATO che, sempre in merito alle suddette Osservazioni del Proponente, la Scrivente Direzione generale deve preliminarmente osservare quanto segue:

Nella Premessa del testo delle Osservazioni (pp. 2-3), la Società proponente sostiene che «La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS (CTVA) svolge l'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento, previa acquisizione del concerto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (artt. 25 e 27 del D. Lgs. 152/2006). Nell'attuale assetto ordinamentale, ogniqualvolta la legge imponga all'Autorità procedente – in questo caso, il MATTM – l'obbligo di agire di concerto con altre Amministrazioni prima di assumere la decisione finale, tale obbligo "si risolve in modulo procedimentale volto al coordinamento di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti, che non è configurato (...) per raggiungere necessariamente un accordo con effetto alternativo di veto in mancanza di assenso" (Corte Costituzionale, 30 dicembre 2003. N. 380) [...] Nel caso di specie occorre pertanto considerare che il MiBACT non dispone né del potere di preannunciare il rigetto dell'istanza di VIA, poteri che spettano in via esclusiva al MATTM, unica Autorità preposta dalla legge ad assumere la decisione finale in merito al rilascio o meno del provvedimento ambientale richiesto da Winderg San Potito s.r.l.».

29/07/2020 



RITENUTO di non poter condividere quanto espresso in dette pagine delle Osservazioni, per le ragioni che di seguito si espongono:

- Per quanto riguarda le competenze, esse sono distribuite, in relazione alla rilevanza dell'opera, direttamente dalla legge, attraverso l'inclusione in appositi allegati al d.lgs. n. 152/2006. In ambito statale è competente il MATTM (che, all'uopo, si avvale di un'apposita Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale). Il provvedimento di VIA viene emanato dal Ministro, previa acquisizione del concerto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo, che partecipa anche alle attività istruttorie.

- L'istruttoria svolta da questo Ministero giunge all'espressione del parere solo dopo un'attenta valutazione della documentazione prodotta dal Proponente, al quale, com'è noto, si è data ampia possibilità di confronto e dialogo con gli Uffici di questo Ministero, anche attraverso riunioni con la CTVA e sopralluoghi. Pertanto, si ritiene inopportuno il giudizio espresso dalla Società nelle Osservazioni (punto 6), laddove la stessa ritiene 'soggettive' le valutazioni di questa Direzione generale e sostiene che «gli elaborati tecnici trasmessi sembrano, a tratti, non essere neppure stati esaminati (o addirittura stati confusi con altri elaborati, riguardanti un diverso progetto)». Si fa presente, peraltro, che l'esito dell'istruttoria si avvale dei contributi forniti dagli Uffici preposti (Soprintendenza, Servizio II e III e V di questa Direzione generale) ciascuno secondo le proprie competenze.

Come anticipato nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa Amministrazione non si è arrogata arbitrariamente il "potere" di preannunciare il rigetto dell'istanza, come asserisce la Società nelle summenzionate Osservazioni, ma tale facoltà è stata prevista dallo stesso MATTM con nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID_VIP: 3131).

Nella sostanza, tale attività posta in essere consiste in un atto meramente interlocutorio, finalizzato a consentire il contraddittorio e non esonera il responsabile del procedimento di VIA a concluderlo con un provvedimento definitivo;

- tale parere endoprocedimentale è atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove, l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico pertinente il patrimonio culturale e il paesaggio, valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto.

ESAMINATO quindi il restante contenuto delle Osservazioni, al fine di pervenire alla formulazione del parere tecnico istruttorio definitivo della Scrivente, e ritenuto di condividere e fare proprie le controdeduzioni alle Osservazioni sopra riportate della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione, **si rimettono di seguito le definitive valutazioni di competenza di questa Direzione generale:**

Premessa.


Il progetto prevede la realizzazione e messa in esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 10 aerogeneratori (mod. Vestas V136) da 3,45 MW ciascuno, da installare nel comune di Ascoli Satriano (FG), aventi diametro di rotore di 136 m e altezza di mozzo di 112 m per un'altezza totale di 180 m. e di un cavidotto interrato in media tensione per il collegamento dei generatori alla cabina di raccolta, nonché di questa alla sottostazione elettrica (punto di consegna) di proprietà Terna S.p.a., ubicata in agro di Deliceto (FG).

29/07/2020

SR



L'impianto, denominato "San Potito", avrà una potenza complessiva di 34,50 MW (superiore alla soglia di 30 MW) e pertanto, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 104/2017), sarà sottoposto a procedura VIA di competenza statale.



Layout di progetto, con ubicazione degli aerogeneratori su ortofoto (dall'elaborato della Società, S.I.A. *Quadro di riferimento progettuale*)

Altre opere previste dall'intervento in esame sono:

- Opere di fondazione degli aerogeneratori;
- n. 10 piazzole di montaggio con adiacenti piazzole di stoccaggio;
- opere temporanee per il montaggio del braccio gru;
- n. 2 aree temporanee di cantiere e manovra;
- nuova viabilità per una lunghezza complessiva di 6.800 m;
- adeguamento della viabilità esistente per una lunghezza complessiva di 1.200 m;
- n. 1 cabina di raccolta/smistamento;
- n. 1 cavidotto interrato interno in Media Tensione (MT) (per il trasferimento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori alla cabina di raccolta/smistamento – lunghezza cavo 6.825m);
- n. 1 cavidotto interrato esterno in Media Tensione (MT) (per il trasferimento dell'energia prodotta dalla cabina di raccolta/smistamento alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV da realizzarsi nel comune di Deliceto – lunghezza di circa 3.650m);
- n. 2 sottostazioni di trasformazione da realizzarsi in prossimità della stazione RTN "Deliceto";
- n. 2 cavidotti interrati in alta tensione (A.T.) a 150 kV per il collegamento delle sottostazioni di trasformazione con il futuro ampliamento della stazione RTN "Deliceto".

Considerazioni riguardanti l'area oggetto dell'intervento e gli impatti cumulativi.

Ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, in base a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), l'Area Vasta d'Indagine (AVI) presa in

29/07/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

considerazione corrisponde a un *buffer* di 9 km, pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (180 metri).

L'impianto, così concepito (aerogeneratori, cavidotto, cabina di raccolta, strade e piazzole), si andrebbe ad inserire in un'area collocata a Nord-Ovest rispetto al centro abitato del Comune di Ascoli Satriano (FG), in un contesto territoriale contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale, già interessato dalla presenza di altri impianti FER, per lo più eolici, realizzati o autorizzati. In particolare, a Sud Ovest dell'area di installazione degli aerogeneratori è presente un impianto eolico costituito da ben 25 aerogeneratori; ad Ovest sono previste circa 12 pale eoliche di un altro impianto autorizzato; a Nord Est, invece, sono previsti 10 aerogeneratori di un altro impianto, attualmente in corso di VIA statale (Soc. Wind Energy Ascoli). Sicché, l'impianto in argomento si andrebbe ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia già esistenti (circa 130) e a quelle degli impianti autorizzati, generando, nel complesso, un *'effetto selva'*, insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, in riferimento sia a quanto stabilito dalle Determinazioni del Dirigente Servizio ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 che dalla D. G. R., n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante *"Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale"*.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con Deliberazione della Giunta regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015, l'impianto s'inserisce nella figura territoriale 3.5 *Lucera e le Serre dei Monti Dauni* dell'ambito paesaggistico de *Il tavoliere*, caratterizzata dal sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere, al confine con la figura territoriale 3.6/Le Marane di Ascoli Satriano. Si tratta di una successione di rilievi dai profili arrotondati e dall'andamento tipicamente collinare, intervallati da vallate ampie e poco profonde in cui scorrono i torrenti provenienti dal subappennino. Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo. Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano verso la più mite e pianeggiante piana. Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con Deliberazione della Giunta regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, l'impianto s'inserisce nell'ambito territoriale 3/Il tavoliere, nel limite sud orientale della figura territoriale "Lucera e le Serre dei Monti Dauni".

Come si legge nel D.M. 10-9-2010 *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5), punto 3: *Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio*, «L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: [...] b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria **non meno di 50 volte** l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture».



Più avanti (punto 3.2, e), nel medesimo allegato, è scritto: «si dovrà esaminare l'effetto visivo provocato da un'alta densità di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi eolici adiacenti; tale effetto deve essere in particolare esaminato e attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del Codice, distanti in linea d'aria **non meno di 50 volte** l'altezza massima del più vicino aerogeneratore»;

Si ritiene, quindi, non condivisibile la nota 3, p. 4 delle Osservazioni suddette, in cui la Società definisce *'indebita'* e «oltre il confine della dimostrazione che la legge ritiene» la richiesta integrativa avanzata dalla Scrivente di estendere a 20 km l'area buffer per la valutazione degli impatti degli aerogeneratori. A riguardo, si precisa che la norma di riferimento, il D.M. 10-9-2010, non fissa un limite superiore (*'confine'*) all'estensione del *buffer*, ma una distanza minima, ampliata poi a 20 km dalla successiva D.D. del Servizio

29/07/2020 *SB*



Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012.



Stralcio dalla tavola D.4.1.1, INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL "M.A.T.T.M.", Impatti cumulativi – Censimento degli impianti da fonti rinnovabili nell'area vasta di 20 km.

Occorre, peraltro, ribadire che, a causa del consistente e crescente numero di impianti da fonti rinnovabili installati nella Regione Puglia e, in particolar modo, nei comuni della provincia di Foggia, l'analisi e valutazione del progetto *de quo* da parte di questo Ministero debba necessariamente tenere «in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti» (D.M. 10/09/2010), valutando non solo quelli *già realizzati*, ma anche quelli *autorizzati e in via di autorizzazione presenti nei territori comunali intercettati dall'ambito distanziale*;

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, che, avallando le posizioni espresse nel parere della Soprintendenza per i Beni paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la 29/07/2020 *SB*

18



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».


Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicchè, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta d'indagine (AVI)

Sotto il profilo *archeologico*, in base alle analisi condotte sulla documentazione progettuale dalla competente Soprintendenza e confermate dal Servizio II di questa Direzione generale, si rileva che, benché l'opera in progetto non ricada su aree archeologiche sottoposte a vincolo, nell'AVI, a pochi km di distanza dall'impianto, sono presenti alcuni siti archeologici vincolati:

	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	OGGETTO	D.M.
ARC0040	FG	Ascoli Satriano	Faragola	Villa romana	17/04/2000, ai sensi della legge 490/1999
ARC0041	FG	Ascoli Satriano	Sedia d'Orlando	Monumento funerario	22/06/1991, ai sensi della legge 1089/1939
ARC0043	FG	Ascoli Satriano	Serpente	Insediamiento pluristratificato	21/02/1987, ai sensi della legge 1089/1939
ARC0044	FG	Ascoli Satriano	Ponte Romano	Ponte romano	02/10/1986, ai sensi della legge 1089/1939
ARC0045	FG	Ascoli Satriano	Lagnano da Piede I	Insediamiento Neolitico	15/11/1979, ai sensi della legge 1089/1939

Pertanto, il comparto territoriale interessato dalla realizzazione dei 10 aerogeneratori di progetto e dai relativi elettrodotti di collegamento presenta un «alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale», segnalati dalle fonti e dalla letteratura specialistica, rilevati nella Carta dei Beni archeologici della Regione Puglia e nel PPTR della stessa. Gli esiti delle ricognizioni svolte sul territorio in occasione della redazione della Carta Archeologica del rischio hanno ulteriormente confermato

29/07/2020 




il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando «puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area». In proposito, la Soprintendenza competente rileva che i dati emersi risultano comunque parziali in quanto, nelle aree di realizzazione di n. 4 aerogeneratori sui 10 in progetto (impianti A2, A3, A4 e A7), le condizioni di visibilità dei suoli nel corso delle citate ricognizioni sono risultate nulle o scarse, non consentendo di esprimere una compiuta valutazione dell'impatto dell'opera in progetto sui beni archeologici.

L'analisi archeologica condotta sulle aree d'intervento, in corrispondenza del cavidotto di connessione alla stazione elettrica in agro di Deliceto, evidenzia come questo attraversi le località di Pozzo Pascuccio e Piana di Amendola, caratterizzate dalla presenza rispettivamente di una villa di età romana e da nuclei di sepolture di età romana-tardoantica.

Sotto il profilo *architettonico* e in riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, si evidenzia che l'area interessata dall'intervento è caratterizzata dalla presenza di numerosi beni che ricadono prevalentemente nei centri storici dei comuni interessati (Ascoli Satriano e Deliceto) dai quali la percezione degli aerogeneratori potrebbe risultare di notevole impatto non frapponendosi ostacoli fisici e orografici. Inoltre, il PPTR segnala diversi beni – UCP- *Testimonianze della stratificazione insediativa* (Siti storico-culturali) - da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, come masserie e poste, con i quali il parco eolico in esame andrebbe ad interferire in maniera significativa. Il territorio infatti è puntellato da diverse masserie, che in alcuni casi versano in uno stato di abbandono, in altri, invece, hanno mantenuto intatti i loro caratteri originali. In prossimità dell'impianto, in particolare, il PTCP segnala la presenza delle seguenti masserie: Muscelle, Giarniera Grande, Fontana Rubina, Torretta, Cisterna, Posticchio, Risega, d'Amendola.

Inoltre, il PPTR segnala diversi beni – UCP- *Testimonianze della stratificazione insediativa* (Siti storico-culturali) - da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, come masserie e poste (quali Palazzo D'Ascoli e Masseria Torretta di Boffi, ad Ascoli Satriano), con i quali il parco eolico in esame andrebbe ad interferire in maniera significativa. Il territorio infatti è puntellato da diverse masserie, che in alcuni casi versano in uno stato di abbandono, in altri, invece, hanno mantenuto intatti i loro caratteri originali.

Sotto il profilo *paesaggistico*, l'intervento si colloca in prossimità di aree ad elevata valenza paesaggistica. Com'è noto, l'impatto sul paesaggio è di gran lunga il maggiore tra quelli determinati da un impianto eolico. Notevole è, infatti, l'impatto cumulativo, dovuto alla presenza nell'AVI di numerosi parchi eolici di grossa taglia già realizzati e/o autorizzati, per cui il nuovo impianto costituirebbe un elemento detrattore del paesaggio in un territorio già fortemente compromesso nei suoi valori (cfr. elaborato D_4_a_1 e D_4_a_2). Per quanto riguarda la rete di connessione, questa attraverserebbe direttamente una BP – *Fiumi, Torrenti, Acque pubbliche*, denominata “Fosso Traversa e Pozzo Pascuscio”.

29/07/2020 



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Interferenze tra il cavidotto e il corso d'acqua denominato "Fosso Traversa e Pozzo Pascuccio" (dall'elaborato della Società, Progetto definitivo, Stralcio del PRG del comune di Deliceto – vincoli PUTT)

Ciò è ben evidenziato anche nella Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 202 del 25/02/2020, laddove (p. 33) si legge: «l'opera si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di parchi eolici in esercizio, autorizzati ed in valutazione. Tanto è confermato anche dalla Proponente nel proprio SIA. Ne consegue che l'impianto oggetto di valutazione, nel suo complesso, determinerebbe un effetto di decisiva artificializzazione del paesaggio circostante e dei beni in esso contenuti. Una ulteriore infrastrutturazione energetica dell'area, già interessata da rilevanti trasformazioni territoriali per la presenza di analoghi impianti eolici di taglia industriale, determinerebbe un'alterazione delle prospettive e delle visuali panoramiche, oltre che impatti cumulativi sequenziali».

In aggiunta, il PPTR della Regione Puglia segnala ulteriori contesti (strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche ecc.) che risulterebbero compromessi dalla vicinanza agli aerogeneratori di progetto.

Il parco eolico sarebbe traguardabile dal Vincolo Archeologico *Ponte Romano*, di cui al Decreto Legislativo 42/2004, art. 142, lett. m), in corrispondenza quindi di una componente dei valori percettivi annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Strade a valenza paesaggistica", distante meno di 2100 m (nello specifico *Strada Provinciale 105*), per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione.

A una distanza di circa 9 km dall'impianto proposto si trova poi la SP95, strada a valenza paesaggistica, che collega Cerignola ad Ascoli Satriano. Sebbene la distanza che intercorre tra la strada e l'impianto sia notevole, va evidenziato che il territorio in cui gli alti aerogeneratori dovrebbero essere collocati è

29/07/2020 *B*

prevalentemente pianeggiante, per cui gli stessi risulterebbero comunque ben visibili, il che andrebbe in contrasto con l'art. 86 delle NTA del PPTR, secondo il quale gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi dovrebbero tendere a «salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario».


Questa strada, così come la SS90, la Sp 110 e altre, fa parte di quel sistema di strade d'interesse, rilevate dal PPTR, che da Ascoli Satriano discendono verso le marane.

Con riferimento a quanto riportato al punto 4 delle Osservazioni, relativo alle aree interessate dagli 'Ulteriori Contesti' e dai 'Beni Paesaggistici', laddove la società sostiene che, avendo adottato opportuni accorgimenti, non vi saranno contrasti con le norme di tutela stabilite dal PPTR, di là dalle interferenze dirette, si ritiene che il maggiore contrasto non sia necessariamente prodotto dalla diretta incidenza sul perimetro di beni o aree vincolate, ma al più ampio concetto di impatto visivo e d'interferenza con la lettura delle visuali e delle matrici paesaggistiche e al patrimonio culturale ricadente nel più vasto contesto circostante.

L'impianto proposto è, quindi, palesemente in contrasto con gli indirizzi stabiliti nelle NTA del PPTR (art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi), in particolare con la salvaguardia della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali.

Valutazioni con riferimento a quanto sopra esposto

- Prossimità dell'impianto alla "Tenuta Palazzo D'Ascoli" (circa 500 metri dal più vicino aerogeneratore), bene sottoposto a vincolo architettonico diretto (ARK0282) nel 1984, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico), d'interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge perché, come si legge nel decreto di vincolo, «interessante esempio di *dimora rurale legata alla Dogana delle pecore nel territorio di Ascoli Satriano*. Edificata in periodo aragonese, fu particolarmente importante durante il regno di Ferdinando I. Nel 1422 fu, infatti, stazione del Regio Fisco. *Venne destinata, in seguito, come feudo, alla selezione dei cavalli per l'esercito regio, da re Carlo II (1655-1700)*. Nel 1695 fu ceduto all'amministratore regio Folco Rinuccini di Firenze. Di notevole interesse architettonico è la torre angolare, il cui interno è decorato pittoricamente con motivi tratti dal lessico settecentesco, con false cornicette, ghirlande, grottesche e soggetti allegorici. La facciata, dalle sobrie linee architettoniche, è caratterizzata dalla piccola cappella con campaniletto riferibile al 1796 come da iscrizione. Nel cortile interno, quadrangolare, di particolare interesse è il portale ogivo di accesso al piano superiore. Di notevole interesse, all'esterno dell'edificio, la piccola costruzione circolare con copertura conica legata all'attività agricolo-pastorale della tenuta».




Archivio di Stato di Foggia, *Pianta della difesa del Reggio palazzo D'Ascoli* (dall'elaborato Relazione Archeologica).

L'appartenenza del complesso al Regio Demanio già a partire dal 1492 è attestata da un'iscrizione: esso fu realizzato all'indomani dell'istituzione nel 1485, da parte di Ferrante d'Aragona, delle *Regie Razze e Cavallerizze*. I cavalli qui allevati sfruttavano i pascoli del demanio ascolano nel periodo compreso tra il mese di febbraio e quello di maggio.

Come precisato nelle Linee Guida (decreto 10/2010), art. 17, per i Beni culturali, «al di là dell'area di pertinenza del singolo bene è importante valutare l'impatto visivo degli impianti realizzati anche al di fuori dell'area tutelata».

La sovrapposizione della cartografia storica del Palazzo d'Ascoli e di quella attuale, con l'inserimento degli aerogeneratori, permette di osservare come il progetto andrebbe ad insistere sui terreni di pertinenza del palazzo, che, come rivela la legenda collocata a lato della settecentesca *Pianta della Difesa del Reggio Palazzo D'Ascoli*, erano adibiti a stazioni di posta dei cavalli;



Palazzo D'Ascoli. Sovrapposizione grafica tra la cartografia storica (XVIII sec) e il progetto della Società. Elaborazione grafica a cura dell'arch. S. Bisogno.

- Un breve tratto di strada da realizzare ex novo e alcuni interventi temporanei rientrano in aree, collocate all'interno del comune di Ascoli Satriano (FG), con terreni gravati da usi civici. Com'è noto, i terreni soggetti ad uso civico sono a vocazione agricola (Legge 16 giugno 1927, n. 1766). Il mutamento di tale destinazione d'uso non è possibile senza l'autorizzazione della Regione. In merito, non si condivide la posizione della Società, la quale (punto 4 delle Osservazioni) ritiene che «la rilevata interferenza, peraltro del tutto marginale, tra il progetto e aree gravate da uso civico risulta non solo completamente compatibile con la prosecuzione dell'uso ma addirittura migliorativa».

29/07/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



ANTE OPERAM



POST OPERAM

Estratto dall'elaborato integrativo D. 16.g.2 (Visuali paesaggistiche dai beni culturali verso il parco).

- L'elettrodotto interferisce con un corso d'acqua, denominato "Fosso Traversa e Pozzo Pasciuccio", iscritto nel registro delle acque pubbliche, rientrante quindi tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, tra le quali vi sono (comma 1, lettera c): «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna»;
- Le aree in progetto rientrano negli ambiti "C" e "D" del Piano Urbanistico Generale (PUG) di Ascoli Satriano, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29/05/2008, ovvero in zone destinate ad attività agricola;
- Per la realizzazione del tracciato del cavidotto e per allargamenti temporanei sono previste interferenze con aree di pertinenza di tratturi. In particolare per consentire l'accesso dei mezzi speciali di trasporto all'impianto da Sud sarà temporaneamente allargato un tratto della viabilità esistente, ricadente nell'Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP), Area di rispetto di tratturi-tratturello n. 38 Cervaro-Candela-S. Agata (oggi SP 105) "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative - siti storico-culturali". Tale adeguamento temporaneo sarà realizzato a raso. Detta interferenza è riportata dalla stessa Società (v. *Relazione paesaggistica*, p. 22), per cui, non può condividersi quanto poi sostenuto dalla stessa nelle Osservazioni (punto 4), ovvero «che nessuna opera progettuale interferisce con la rete tratturale» e che, come tale, il parere di questa DG «muova da una insufficiente o erronea lettura degli elaborati progettuali».

Sebbene gli interventi previsti in corrispondenza del Tratturo in esame saranno di modesta entità, di certo essi non rispondono agli obiettivi di conservazione e valorizzazione del sistema tratturale, previsti anche dai recenti riferimenti normativi. All'uopo giova ricordare che il riconoscimento dei Tratturi di Puglia, operato con Decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 22 dicembre 1983, quali "beni di

29/07/2020 



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

notevole interesse storico ed archeologico”, con la conseguente sottoposizione a vincolo ai sensi della L. n. 1089/39, ha segnato un mutamento di rotta nella politica gestionale di tali aree.

In particolare, la Legge regionale n. 4 del 2013, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti, ha modificato sostanzialmente la previgente normativa in materia (L.R. 29/2003).

Si consideri, peraltro, che proprio il 2 maggio 2019 è stato definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 (pubblicata sul BURP n.57 del 28 maggio 2019), in cui, tra l’altro, si legge che i tratturi sono «preziosa testimonianza identitaria della comunità pugliese, oltre a costituire, dal punto di vista patrimoniale, una rilevante fonte di reddito, se opportunitamente destinati ad usi compatibili con la loro originaria funzione»;

È di tutta evidenza che l’allargamento della sede stradale è funzionale agli aerogeneratori, la cui installazione comunque interferirebbe, sia in termini visivi che di destinazione d’uso, con la rete dei tratturi.


- Come si evince dalla carta dell’intervisibilità, l’impianto sarebbe visibile anche a molti chilometri di distanza. Le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10/09/2010) evidenziano come quello visivo sia uno degli impatti più rilevanti nella realizzazione di un impianto eolico. L’impatto visivo interessa anche le zone limitrofe di Castelluccio dei Sauri e Deliceto, il cui territorio risulta fortemente interessato dalla presenza di impianti eolici già autorizzati, realizzati o da realizzare; la costruzione di un nuovo impianto, dunque, causerebbe un ulteriore appesantimento degli impatti cumulativi generati. Inoltre, come si evince dalla mappa dell’intervisibilità di seguito riportata, la morfologia dell’area circostante l’intervento è caratterizzata da alternanza di ampie distese pianeggianti ad aree con andamento collinare, cosicché nell’AVI (estesa a 20 km) prevalgono le aree (nella cartografia indicate in giallo ocra) dalle quali sono visibili le alte pale dell’impianto (segnate in rosso).

A riguardo, non si concorda con quanto espresso dalla Società nelle Osservazioni (al punto 7), in cui la stessa sostiene che «dal centro urbano del comune di Deliceto la visibilità teorica dell’impianto riguarda solo una parte del centro urbano. In ogni caso, dalle aree di visibilità, per effetto della distanza (circa 8,5 km dall’area), gli aerogeneratori sebbene visibili, occupano una porzione ridottissima del campo visivo. L’impatto visivo è, di fatto, del tutto trascurabile».


Come evidenziato nella comunicazione di questa Direzione, l’impatto visivo interessa anche i centri storici dei limitrofi comuni di Castelluccio dei Sauri e Deliceto.

Da quest’ultimo, come si può osservare nello stralcio della Carta dell’intervisibilità, riportato anche dalla Società, solo da una ridotta porzione (in grigio) del centro urbano non sarebbe visibile l’impianto, mentre da larga parte del comune di Ascoli Satriano, come peraltro verificato durante il sopralluogo, sarebbero visibili gli aerogeneratori del progetto in esame, che andrebbero ad incrementare il cospicuo numero di pale già realizzate sul territorio circostante e ben visibili da beni tutelati, quali Palazzo Ducale ad Ascoli Satriano.

Inoltre, la scelta di non inserire il comune di Deliceto tra le tappe del sopralluogo congiunto dell’11 novembre 2019, non è stata dovuta alla presunta ‘marginale visibilità’, sostenuta dalla Società nelle Osservazioni, ma alla necessità di ottimizzare l’esiguo tempo a disposizione per verificare altre rilevanti criticità di competenza di questo Ministero, da punti di vista più prossimi all’area del progetto, preventivamente concordati con la competente SABAP.

29/07/2020 





Carta dell'intervisibilità (elaborato integrativo D.4.a.2)


- Inoltre, l'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia criticità anche in merito agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: Co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione; effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico.
- L'impianto eolico della Società Winderg San Potito S.r.l., ricade in un'area a vocazione prettamente agricola, con prevalenza di colture cerealicole e, in misura minore, di uliveti, mandorleti, vigneti ed orti. Ora, seppure mancano per tale area specifiche norme di tutela (alla data della presente nota risulta in corso di conclusione l'iter di adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR, già adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21/06/2018), nondimeno si ritiene che l'identità agricola che connota il paesaggio vada ugualmente preservata e, in ossequio ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio, la mancata tutela normativa di un paesaggio non deve divenire pretesto di modifiche dello stesso che comportino per la collettività un'indiscriminata perdita di identità e di memoria collettiva. A riguardo, con riferimento alle Osservazioni del proponente, al punto 2, relativo al consumo di suolo agricolo, va detto che la quantità di territorio occupata dall'impianto, seppur limitata alla superficie delle basi degli aerogeneratori - peraltro di dimensioni tutt'altro che ridotte - comporterà comunque una destinazione d'uso per gran parte dell'intero campo eolico diversa da quella originaria. Sicché appare piuttosto improbabile immaginare 'immutato' l'assetto rurale complessivo preesistente, così come la Società afferma a p. 13 delle Osservazioni;

29/07/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo


SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Il comune di Deliceto nello Stralcio dalla Carta dell'intervisibilità (elaborato integrativo D.4.a.2).



Il comune di Ascoli Satriano nello Stralcio dalla Carta dell'intervisibilità (elaborato integrativo D.4.a.2).

29/07/2020 



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- l'intero parco eolico si inserisce in un'AVI caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come componenti culturali insediative, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, nello specifico *Chiesa di Santa Maria del Popolo, Madonna di Pompei, Palazzo Reale, Posta dei Porcili, Posta di Torre San Petito, Masseria Giarnera Grande, Masseria Muscielle, Masseria Torretta di Boffi, Masseria Porcile Piccolo, Tenuta Palazzo D'Ascoli, Masseria Risega, Masseria Catenaccio, Masseria Posticchio*;

Al fine di valutare gli impatti da e verso questi beni, la richiesta d'integrazioni di questa DG ABAP contemplava la produzione di nuovi fotoinserimenti, alcuni dei quali si riportano di seguito per consentire una rapida lettura e comprensione di tali interferenze visive. A riguardo, però, si fa presente come la pur copiosa documentazione prodotta dalla Società non abbia risposto in maniera compiuta a quanto richiesto. A titolo di esempio, si riporta la vista dell'impianto dalla Chiesa della Madonna di Pompei, nella quale, come si vede, il cono ottico, anziché essere rivolto verso il sito prescelto per le pale, è orientato verso l'edificio monumentale.

D.16.g.2.1.1 A – Riprese fotografiche dalla Chiesa Madonna di Pompei



ANTE OPERAM




POST OPERAM

29/07/2020 *SB*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



D.16.g.2.1.9 I - Riprese fotografiche da Masseria Torretta



ANTE OPERAM



POST OPERAM

29/07/2020 *LB*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it




ANTE OPERAM



POST OPERAM

Come si evince già dalle poche fotosimulazioni sopra riportate, a dispetto di quanto sostenuto dalla Società al punto 5 delle Osservazioni, l'impatto visivo non è 'fortemente contenuto' e la visibilità dell'impianto eolico di progetto è tutt'altro che scarsa.

- Il caviodotto (interrato), come si evince dall'elaborato D.3.b.6, attraversa la fascia di rispetto di un sito interessato da beni storico culturali (Masseria d'Amedola);
- la vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti tali da arrecare compromissioni notevoli che non possono essere sottovalutate, anche in considerazione della forte verticalità degli elementi di progetto. L'impianto, infatti, ricadrebbe in un'area in cui il rapporto percettivo e storico-antropico si basa sulla dicotomia tra suoli pianeggianti coltivati e rilievi montuosi, che si stagliano all'orizzonte. In proposito, all'interno dello Scenario strategico del PPTR e, in particolare, nella Sezione B 2.2.1 "*Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale*", si legge che: «il sistema "a ventaglio" dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall'attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l'alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di FER». Il progetto, pertanto, non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, "Tavoliere", poiché non "preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere" e non salvaguarda "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale";



Stralcio elaborato D.3.b.6 – Componenti culturali ed insediative PPTR.


- l'impianto eolico verrebbe ad insistere su un'area caratterizzata dalla presenza di zone tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142:
 - lett. c) "Corsi d'acqua pubblici", denominati "Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano", "Fosso Traversa e Pozzo Pasciuscio", "Torrente Carapelle e Calaggio";
 - lett. g) "Boschi e Foreste ed aree contermini", distanti meno di 1700 metri;
 - lett. m) zone archeologiche denominate "Faragola" e "Ponte Romano" e loro aree contermini, distanti meno di 3200 metri;

29/07/2020 SB




Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it




Corografia dell'area. Evidenziati in rosso i corsi d'acqua pubblici tutelati (dall'elaborato della Società, *Corografia generale*)

- inoltre, come rilevato in sede di sopralluogo, la posizione sopraelevata del centro di Ascoli Satriano, che si estende sul fianco di una collina, benché ubicato a circa 4,6 km dal sito dell'impianto, rende ben visibile tutto il territorio circostante;



Ascoli Satriano. Veduta di parte del centro storico dal Palazzo Ducale. Si notino sullo sfondo le numerose pale d'impianti preesistenti (Sopralluogo dell'11 novembre 2019. Foto S. Bisogno).

29/07/2020 



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- l'intervento proposto risulta percepibile da beni tutelati ex Parte II del D. Lgs n. 42/2004 quali: *Chiesa di Santa Maria del Popolo* (sottoposta a vincolo architettonico diretto e collocata a una distanza di circa 4,63 km); *Chiesa di Santa Maria della Consolazione* (sottoposta a vincolo architettonico diretto e collocata a una distanza di circa 8,3 km).

Inoltre, il PPTR segnala: beni culturali quali i tratturi (come il "Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata", distante meno di 1700 metri dall'impianto), a partire dai quali il parco eolico in esame, non frapponendosi ostacoli fisici e orografici a causa del carattere prevalentemente pianeggiante del territorio, risulterebbe per gran parte visibile;

- significativo è poi il rischio archeologico, dovuto, in particolare, all'inserimento dell'opera in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età Medievale.

In particolare, l'aerogeneratore A2 presenta un'interferenza diretta con la UT1, caratterizzata da ceramica d'impasto, grumi di concotto ed industria litica, riferibile ad un insediamento dell'Età dei Metalli. L'aerogeneratore A4 presenta un'interferenza diretta con la UT2 con la presenza di laterizi e riferibile ad un insediamento rurale di età romana e con un villaggio neolitico noto da foto interpretazione (scheda n. 4) e contiguo a tracce di centuriazione di età romana, già note in letteratura da foto interpretazione (scheda n. 1). L'aerogeneratore A5 presenta un'interferenza con un villaggio neolitico noto da foto interpretazione e tracce di centuriazione di età romana, già note in letteratura da foto interpretazione (schede nn. 1-3). L'aerogeneratore A10 presenta un'interferenza diretta con la UT3 con presenza di laterizi e riferibile ad un insediamento rurale di età romana e la strada di servizio al parco, da realizzarsi a NE di esso, è contigua a due villaggi neolitici individuati da foto interpretazione (schede nn. 5-6). Puntuali sono poi le criticità inerenti al percorso del cavidotto di connessione alla stazione elettrica in agro di Deliceto che attraversa le loc. di Pozzo Pascuccio e Piana di Amendola, caratterizzate dalla presenza rispettivamente di una villa di età romana e da nuclei di sepolture di età romana-tardoantica.

Con riferimento a quanto osservato dal Proponente a riguardo, punto 8 delle Osservazioni, si rimanda alle controdeduzioni sopra riportate della competente Soprintendenza e del Servizio II, che, come anticipato, si condividono integralmente.

In particolare, in merito alla possibile non interferenza diretta dell'intervento proposto con i vincoli archeologici presenti nell'area vasta si deve nuovamente ribadire che l'interferenza descritta dalla Direzione generale ABAP deriva dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei "sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali", in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che (il parere favorevole, ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben nove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo».

«In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio

29/07/2020 

34



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto».

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con i pareri sopra trascritti, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiazione" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

CONSIDERATO che dal *Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2018*, la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1.174 impianti su 5.642 sull'intero territorio nazionale) e di potenza installata (pari a 2.525,3 MW) raggiungendo il 4,6% della potenza installata su tutto il territorio nazionale;


CONSIDERATO che in particolare la provincia di Foggia con il 20,1% risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata (seguita a distanza da quella di Potenza con il 9,8%, di Avellino con il 6,9% e di Catanzaro con il 5,9%), a fronte di una potenza non superiore all'1% del totale nazionale in numerose altre province italiane;

CONSIDERATO quanto emerge dal raffronto tra il Rapporto Statistico - Energia da fonti rinnovabili in Italia del 2016 e quello del 2018, ovvero che in soli due anni la stessa regione è passata da 892 impianti eolici a ben 1174;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATA quindi anche l'inevitabile difficoltà, in assenza di una adeguata pianificazione delle FER, di valutare volta per volta, ciascun impianto eolico proposto come se fosse isolato e unico, senza avere la possibilità di verificare in alcuna maniera, gli effetti negativi legati alla co-visibilità e alla sequenzialità di altri impianti, per i quali è in corso o in procinto di avvio il procedimento di VIA o di autorizzazione unica, anche in considerazione della recente modifica al D. Lgs. 152/2006, che, con l'attrazione alla VIA statale degli impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW (lasciando alla Regione o alla Provincia la competenza in materia ambientale per gli impianti eolici al di sotto di tale soglia) ha di fatto reso più difficile avere un quadro completo di tali interventi proposti sul territorio ed i relativi impatti cumulativi;

CONSIDERATO che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di tutela dal PPTR, come peraltro denunciato dalla Regione Puglia già nel 2014 con la DGR n. 581 "Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti",

29/07/2020 

35



dove si evidenziava peraltro il limite e l'anti-economicità (nota come Mancata Produzione Eolica - MPE) derivante dalla concentrazione in alcune aree (aree critiche) di un elevato numero di impianti eolici e dalla conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Foggia, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

CONSIDERATO che nella medesima provincia sono state già presentate istanze di *repowering* di parchi eolici esistenti;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.


Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Winderg San Potito s.r.l. nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Winderg San Potito s.r.l. per la realizzazione dell'impianto eolico denominato "San Potito" di potenza pari a 34,50 MW, da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG), località "Torretta" e relative opere di connessione nel Comune di Deliceto (FG).

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Serena Bisogno




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni



29/07/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it